

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA
Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana

Prot. n. 3376 15.11.2020 del 17 febbraio 2020 / Pos. n. 4

Oggetto: IRSAP – Quesito in ordine alla corretta applicazione degli istituti contrattuali relativi alla determinazione della Retribuzione Individuale di Anzianità (R.I.A.) dei dirigenti.

Assessorato regionale delle attività produttive
Dipartimento regionale delle attività produttive
(rif. nota 30 gennaio 2020, n. 5294)

1. Con la nota in riferimento codesto Dipartimento pone alcuni quesiti “*in ordine alla corretta applicazione dell’istituto contrattuale relativo alla determinazione della R.I.A.*” ai dirigenti provenienti dai Consorzi per le aree di sviluppo industriale della Sicilia, oggi in liquidazione, già transitati nell’organico dell’IRSAP, così come previsto dall’art. 19 della legge regionale n. 8/2012.

Le questioni prospettate attengono a problematiche di natura interpretativa di istituti disciplinati dal Contratto collettivo regionale di lavoro del personale con qualifica dirigenziale della Regione Siciliana e degli Enti di cui all’art. 1 della L.R. n. 10/2000, nonché dai decreti presidenziali previgenti.

In particolare si richiedono indicazioni operative in ordine alle modalità di “*calcolo della R.I.A.*” (retribuzione individuale di anzianità), all’applicabilità alla dirigenza dell’articolo 2 del D.P. n. 74/1995 ovvero anche dell’articolo 3 del medesimo decreto presidenziale, alla possibilità di riconoscere l’indennità di amministrazione a “*coloro che sono stati assunti dopo il 1997*” ovvero a “*coloro che sono stati assunti oltre la data del 1999*” ed infine sull’estensibilità o meno dell’articolo 72 del CCRL, “*atteso che all’interno dell’Istituto nessun dirigente ricopre la qualifica di <dirigente superiore>*”.

2. In ordine alla richiesta, deve preliminarmente evidenziarsi che i quesiti posti da codesto Dipartimento esulano dalle competenze di questo Ufficio, il quale - giusta il disposto

dell'art. 7 del D.Lgs.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70, recante il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione regionale - è chiamato ad esprimersi su quesiti giuridico-interpretativi relativi a norme statutarie, legislative o regolamentari di fonte regionale.

Ed invero, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e dell'articolo 46, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le disposizioni dei contratti collettivi di lavoro sono interpretate dall'Agenzia per la rappresentanza negoziale della Regione Siciliana (ARAN Sicilia), chiamata a garantire l'uniforme applicazione degli stessi.

Pertanto, quest'Ufficio non può rendere la consulenza richiesta la quale, per ciò che concerne gli istituti disciplinati dal contratto collettivo, andrà rivolta all'ARAN Sicilia.

Inoltre, appare altresì opportuno precisare che la Giunta Regionale, con deliberazione 6 marzo 2009, n. 80, ha emanato un atto di indirizzo, secondo il quale *“la richiesta di pareri relativi a disposizioni legislative riguardanti il personale regionale e degli enti di cui all'art. 1, comma 1, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10, con qualifica dirigenziale, va rivolta esclusivamente al Consiglio di Giustizia Amministrativa e all'Avvocatura dello Stato”*.

Purtuttavia, nella fattispecie, trattandosi anche di problematiche di natura applicativa di disposizioni previgenti all'introduzione del contratto collettivo regionale di lavoro inerenti la determinazione del trattamento economico, sembrerebbe utile acquisire eventuali circolari o atti di indirizzo a suo tempo diramati dalla Direzione regionale del personale e dei servizi generali (oggi identificabile sostanzialmente nel Dipartimento regionale della funzione pubblica e del personale) - cui risultava istituzionalmente ascritta la materia dello stato giuridico ed economico del personale dei ruoli dell'Amministrazione regionale - inerenti gli istituti in questione.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico